

## **AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI A INIZIATIVE EDUCATIVE TRANSNAZIONALI – TNE**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*” convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12, con il quale al Ministero dell’università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, e i relativi programmi operativi finanziati dall’Unione europea;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2021, ammesso al visto della Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, al n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca;
- VISTA** la legge del 9 maggio 1989, n. 168, che prevede, all’art. 1, comma 2, che il Ministro “*dà attuazione all’indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 febbraio 2023 n. 59 recante “*Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2023*”;
- VISTO** l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione e valutazione triennale delle Università;
- VISTO** il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2021-2023 e agli indicatori per la valutazione dei risultati;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” (di seguito, anche solo MUR) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2023, n. 89 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023), recante il “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

- VISTO** il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023 recante “*Istituzione della Struttura di missione denominata Struttura di missione PNRR*”;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale n. 600 del 5 maggio 2023, n. 600, che approva il modello organizzativo privacy - MOP del Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riguardo agli artt. 107 e 108;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*” (GU C 198 del 27 giugno 2014);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione “*Nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea*” (GU C 262 del 19 luglio 2016);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*” (GU C 414 del 28 ottobre 2022);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l’altro, il principio di



addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 2105/2021 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 435/2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) n. 241/2021 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1060/2021 e (UE) n. 1755/2021, e la direttiva 2003/87/CE;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 2014/541/UE, e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*", successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021;
- VISTI** gli accordi operativi (*Operational arrangements*) sottoscritti in data 22 dicembre 2021 tra la Commissione Europea e l'Italia relativi agli accordi e alle scadenze per il monitoraggio e l'attuazione e agli indicatori rilevanti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;

- VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO** il decreto n. 1137 del 1° ottobre 2021 del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;
- VISTO** in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77"*;
- VISTO** il decreto 9 febbraio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, recante la direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 2022);
- VISTO** il decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di *"Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"* (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.309 del 30 dicembre 2021);
- VISTO** l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- VISTO** l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;



- VISTO** il decreto del 15 settembre 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai Soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 279, del 23 novembre 2021), recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;
- VISTO** l'art. 25, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- VISTO** il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 47 del 24 febbraio 2023), convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante le “*Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “*Trasmissione dichiarazione di gestione e checklist relativa a milestone e target*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*” e successivo aggiornamento di cui alla circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;



- VISTA** la circolare RGS-MEF n. 4 del 18 gennaio 2022, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF n. 6 del 24 gennaio 2022, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF n. 9 del 10 febbraio 2022, recante le “*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio del 5 aprile 2022, n. C 160/1 avente ad oggetto “*Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore*”;
- VISTA** la Conclusione del Consiglio dell’Unione Europea del 21 aprile 2022 n. C 167/9 su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell’Europa;
- VISTA** la circolare RGS-MEF n. 21 del 29 aprile 2022, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF n. 27 del 21 giugno 2022, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF prot. n. 181858 del 28 giugno 2022, recante le “*Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle Amministrazioni titolari di misure*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF n. 28 del 4 luglio 2022, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF n. 29 del 26 luglio 2022, recante “*Le procedure finanziarie PNRR*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF n. 30 dell’11 agosto 2022, recante “*Le procedure di controllo e rendicontazione del PNRR*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, avente ad oggetto “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, avente ad oggetto “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;



- VISTA** la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, avente ad oggetto “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, avente ad oggetto “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, avente ad oggetto “*Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 7 aprile 2023, n. 15, avente ad oggetto “*Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 16 maggio 2023, n. 22, recante “*Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante “*Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”;
- VISTO** il Sistema di Gestione e Controllo “Si.Ge.Co.” del Ministero dell’università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale prot. n.1567 dell’11 ottobre 2022,;



- VISTO** il decreto ministeriale del 29 marzo 2023, n. 179, con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il Codice di Comportamento del personale del Ministero dell'università e della ricerca, adottato con Decreto Ministeriale. n. 236 del 6 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in conformità alla delibera ANAC 19 febbraio 2020, n.177;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- VISTI** il decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, relativo all' Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” ed il decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, recante le “Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi del già citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'università e della ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 “*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*” e M4C2 “*Dalla ricerca all'impresa*”;
- PRESO ATTO** che la componente M4C1 “*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*”, finalizzata a sostenere una linea di investimenti strutturali e di valorizzazione del capitale umano che coprono l'intera filiera dell'istruzione, con l'obiettivo di colmare o ridurre in misura significativa le carenze sistemiche che caratterizzano tutti i gradi di istruzione;
- VISTO** in particolare, l'Investimento 3.4 “*Didattica e competenze universitarie avanzate*”, atto a qualificare e ad innovare i percorsi universitari mediante tre obiettivi strategici - digitalizzazione, cultura dell'innovazione e internazionalizzazione -, per il quale sono stati stanziati complessivi 500 milioni di euro, come da decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 229 del 24 settembre 2021);
- VISTA** la nota del 18 ottobre 2022, n. 7878, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze –Ispettorato Generale per il PNRR– la possibilità di operare una differente ripartizione finanziaria per i singoli sub-interventi che compongono l'Investimento 3.4 “*Didattica e competenze universitarie avanzate*”;
- VISTA** la nota del 10 novembre 2022, n. 253025, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR - ha evidenziato che “*non si ravvisano criticità nella diversa allocazione delle risorse*”;



**TENUTO CONTO** in particolare, che le suindicate assegnazioni sono finalizzate altresì al conseguimento della sottomisura T4 “*Iniziativa Transnazionali in materia di istruzione*”, Investimento 3.4 “*Didattica e competenze universitarie avanzate*” nell’ambito della Missione 4, Componente 1, ambito di intervento 1, “*Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione*”, che prevede la realizzazione di 10 iniziative educative transnazionali (TNE) in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), da parte di Consorzi di università, al fine di istituire centri permanenti di istruzione superiore all'estero ed incentivare l'internazionalizzazione delle università italiane;

**VISTO** l’art. 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che “*in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno*”;

**VISTA** la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione Europea siglata a Lisbona l’11 aprile 1997;

**VISTA** la legge dell’11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione;

**CONSIDERATO** l’impegno assunto in occasione della Conferenza interministeriale di Bologna (1999) e riconfermato nei successivi incontri interministeriali dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Processo di Bologna), e la volontà di rafforzare in campo internazionale il sistema della formazione superiore italiana anche con l’obiettivo di contribuire al consolidamento dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, con particolare riferimento al Comunicato di Roma (2020), nonché di migliorare l’attrattività e l’interesse nei confronti del sistema dell’istruzione superiore europeo su scala mondiale;

**CONSIDERATO** quanto stabilito all’interno della “*Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore italiana 2017-2020*” pubblicata in marzo 2017, attualmente vigente ed in corso di rinnovo, in accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme al Ministero dell’Interno per le parti di rispettiva competenza, ed in collaborazione con i principali attori coinvolti nel sistema della formazione superiore italiana e delle imprese, che prevede un elevato numero di azioni di internazionalizzazione della formazione superiore;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 29 giugno 2022, n. 150);

**CONSIDERATO** l’art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 9 novembre 2021, n. 267), con particolare riguardo all’art. 10, comma 4, contenente disposizioni sull’utilizzo delle “*opzioni di costo semplificate*” previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;

**CONSIDERATO** il crescente ruolo che l'iniziativa “Università europee” sta assumendo a livello unionale, nel quadro della costruzione dello spazio europeo della formazione, nell’ottica dello sviluppo di una cooperazione strutturale, sostenibile e sistemica a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione a livello transfrontaliero, anche in attuazione della *“Risoluzione del Consiglio (2021/C 66/01) su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030)”*;

**CONSIDERATA**, inoltre, la *“Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su una Strategia europea per le università” del 18 gennaio 2022, che include, tra i quattro obiettivi chiave comuni, anche “rafforzare le università come motori del ruolo e della leadership dell’UE a livello mondiale”*, attraverso una più profonda cooperazione internazionale all'interno e al di fuori dell'Europa;

**TENUTO CONTO** della necessità di definire le misure operative specifiche finalizzate alla realizzazione della sottomisura *“Iniziativa Transnazionali in materia di istruzione”*, Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”* nell’ambito della Missione 4, Componente 1, ambito di intervento 1, *“Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione”*;

**CONSIDERATE** le indicazioni contenute nella nota prot. n. 11838 dell’11 settembre 2023 del Ministero degli affari esteri, MAECI, relativa al concerto per la predisposizione del presente Avviso;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Amministrazione responsabile: Ministero dell’università e della ricerca (MUR);
- b) Codice Unico di Progetto (di seguito, anche solo CUP): codice che identifica un progetto;
- c) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- d) Consorzio interuniversitario: soggetto giuridico costituito tra le Università italiane che disciplina un’aggregazione volontaria legalmente riconosciuta volta a coordinare e regolare le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività;
- e) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una



- decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
- f) Domanda di rimborso: domanda presentata dall'Istituzione capofila/Consorzio interuniversitario/Fondazione universitaria all'Amministrazione responsabile titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
  - g) Esperto in itinere: esperto di comprovata esperienza e competenza, nominato dal Ministero per lo svolgimento delle attività di valutazione del progetto nella fase *in itinere*;
  - h) Esperto valutatore: esperto selezionato e nominato dal Ministro che si occupa della valutazione delle proposte progettuali;
  - i) Fase ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte dell'Istituzione capofila/Consorzio interuniversitario/Fondazione universitaria all'adozione del decreto di concessione;
  - j) Fase ex post: periodo successivo alla conclusione della fase *in itinere*;
  - k) Fase in itinere: il periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MUR alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
  - l) Fondazione universitaria: ente dotato di personalità giuridica, composto da Università italiane, regolato dal Codice Civile e basato su un patrimonio finalizzato a un preciso scopo lecito e di utilità sociale;
  - m) Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa recare come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite;
  - n) Ispettorato Generale per il PNRR: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
  - o) Istituzione capofila: Istituzione universitaria italiana di natura giuridica pubblica o privata, responsabile della presentazione della proposta progettuale, nonché del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività nel caso della costituzione di un Partenariato;
  - p) Istituzione membro del Partenariato: Università italiane che partecipano alla proposta progettuale, di seguito indicate anche come Soggetti attuatori dell'intervento finanziato;
  - q) Istituzione universitaria estera associata: Istituto di istruzione superiore accreditato con sede in un Paese estero con il quale uno o più Soggetti attuatori siglano un accordo per la gestione delle attività di scambio educativo;
  - r) Mezzogiorno: area nazionale che comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  - s) Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
  - t) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR ed articolata in



- Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- u) Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attività del Partenariato sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento della rete delle Università oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione tale è il caso laddove l'attività economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non superi il 20% (venti per cento) della pertinente capacità annua complessiva dell'entità;
  - v) Misure del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
  - w) Opzioni semplificate in materia di costi (di seguito, anche solo OSC): modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su altri costi certi, senza la necessità di comprovare ogni spesa mediante singoli documenti giustificativi;
  - x) Panel di valutazione (di seguito anche solo Panel): gruppo di esperti valutatori che si occupano della valutazione tecnico-scientifica *ex ante* delle proposte progettuali;
  - y) Partenariato: forma di aggregazione tra l'Istituzione capofila e le altre Università di cui alla lett. qq), avente obiettivi comuni ai fini del presente Avviso;
  - z) Piano di uguaglianza di genere (*Gender Equality Plan*, GEP): programma di azioni che ha l'obiettivo di supportare l'uguaglianza di genere;
  - aa) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o Piano (di seguito, anche solo PNRR): piano presentato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021;
  - bb) Principi FAIR: lista di principi definiti da un gruppo di esperti per garantire un uso ottimale dei dati della ricerca (qualità della ricerca, riutilizzo, migliori servizi, conservazione a lungo termine). I principi FAIR mirano a rendere i metodi di gestione dei dati digitali omogenei e ad accesso aperto. Le lettere indicano i seguenti principi: FINDABLE, i dati, metadati, infrastrutture devono poter essere reperibili; ACCESSIBLE, i dati, metadati devono essere accessibili; INTEROPERABLE, i dati, metadati devono essere interoperabili; REUSABLE, i dati, metadati devono essere strutturati in maniera tale da essere riutilizzabili. I principi si riferiscono a tre tipi di entità: dati (o qualsiasi oggetto digitale), metadati (informazioni su quell'oggetto digitale) e infrastrutture;
  - cc) Principio “non arrecare un danno significativo” (“do no significant harm”, di seguito, anche solo DNSH): principio definito all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 al quale gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi;
  - dd) Progetti a regia: progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da



- quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali;
- ee) Progetti a titolarità: progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza;
  - ff) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
  - gg) Rendicontazione di intervento: rendicontazione bimestrale all'Ispettorato Generale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai Soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target* associati agli interventi di competenza;
  - hh) Rendicontazione di *milestone* e *target*: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (*milestone* e *target*, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;
  - ii) Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del Soggetto attuatore, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre e trasmettere al Ministero;
  - jj) Richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi all'Ispettorato Generale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai Soggetti attuatori;
  - kk) Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR;
  - ll) Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i Soggetti attuatori sono “*i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*”. L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “*alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*”. Nel presente Avviso, tale soggetto è individuato nelle Università di cui all'art. 1, comma 1, lett. qq), nonché, quando partecipino

- attivamente al progetto, nei Consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) e nelle Fondazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. l);
- mm) Soggetto realizzatore o soggetto esecutore: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa eurounionale e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici);
- nn) Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
- oo) Unità di Audit: struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- pp) Unità Operativa: istituto universitario; dipartimento universitario; sede operativa nella quale si articola la struttura organizzativa e di ricerca e di attuazione dei Consorzi interuniversitari o delle Fondazioni universitarie che viene direttamente coinvolta nella proposta progettuale. L'unità operativa deve insistere su un'unica sede e fa riferimento ad un insieme di risorse stabili (personale e attrezzature) facenti parte della struttura organizzativa e di ricerca e di attuazione;
- qq) Università: le Istituzioni universitarie statali e private legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale ex legge 29 luglio 1991, n. 243, ivi compresi gli Istituti superiori ad ordinamento speciale e le Università telematiche;
- rr) Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto;
- ss) Variazione soggettiva: ogni variazione occorsa ai Soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successivi.

## **Articolo 2**

### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente decreto definisce gli indirizzi specifici, ai fini della selezione e del finanziamento, di almeno **10 iniziative educative transnazionali (TNE)**, previste dalla sottomisura T4 “*Iniziative Transnazionali in materia di istruzione*”, Investimento 3.4 “*Didattica universitaria e competenze avanzate*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – Componente 1 “*Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università*”.
2. Tali iniziative sono realizzate con il concerto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
3. Le iniziative TNE hanno come obiettivo generale la promozione della cooperazione con Istituzioni universitarie estere al fine di incentivare l'internazionalizzazione delle Università italiane e promuovere il modello di istruzione superiore italiana quale *best practice* a livello internazionale.
4. Le iniziative TNE dovranno essere rivolte a contesti extra-UE, con particolare riferimento alle aree individuate come di interesse strategico e alle altre aree di interesse indicate qui di seguito:
  - aree di interesse strategico:



- Paesi extra-UE del Mediterraneo e della Penisola Balcanica;
- Paesi del Continente Africano.
- altre aree di interesse:
  - le aree caratterizzate da una significativa presenza di comunità italiane, tra cui si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Paesi dell’America Latina;
  - i Paesi Meno Sviluppati (PMS)/*Least Developed Countries (LDCs)*, così come definiti ed elencati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite;
  - i Paesi facenti parte del Continente Asiatico.

### Articolo 3 DOTAZIONE FINANZIARIA DELL’AVVISO

1. Le risorse destinate ai progetti di internazionalizzazione delle iniziative educative transnazionali, pari complessivamente a **50 milioni di euro**, sono suddivise secondo quanto indicato nella Tabella 1:

| <b>TABELLA 1: QUADRO RISORSE INTERNAZIONALIZZAZIONE TNE</b> |                                     |                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
|   | <b>Dotazione finanziaria (in €)</b> | <b>Percentuale ripartizione</b> |
| Sud e Isole   | 20.000.000,00                       | <b>40%</b>                      |
| Centro-Nord   | 30.000.000,00                       | <b>60%</b>                      |
| <b>TOTALE</b>   | <b>50.000.000,00</b>                | <b>100%</b>                     |

2. Una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) della dotazione di cui al precedente comma 1 è destinata prioritariamente al finanziamento dei Soggetti attuatori aventi sede legale nelle regioni del Mezzogiorno (Sud e Isole).
3. Nel caso di Consorzi interuniversitari e di Fondazioni universitarie, per garantire la correttezza nell’allocazione delle risorse, con riguardo alla quota destinata alle regioni del Mezzogiorno, si fa riferimento alla sede legale delle Università partecipanti al progetto e, laddove siano gli stessi Consorzi interuniversitari o le Fondazioni universitarie a partecipare al progetto con un ruolo attivo, alle rispettive sedi legali/unità operative nelle quali verranno svolte le attività.
4. A seguito della valutazione delle domande pervenute e della allocazione delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1, qualora non si verifichi il raggiungimento della quota dedicata prioritariamente alle progettualità dei Soggetti attuatori localizzati nelle Regioni del Mezzogiorno, come specificato dal comma 2 del presente articolo, il Ministero si riserva la facoltà di utilizzare la relativa dotazione finanziaria, modificando l’allocazione dei fondi.
5. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 1, nonché risultanti dall’applicazione del vincolo di cui al precedente comma 2, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all’Investimento 3.4 “*Didattica e competenze universitarie avanzate*”.

## **Articolo 4**

### **SOGGETTI AMMISSIBILI E SOGGETTI ATTUATORI**

1. I Soggetti ammissibili alla presentazione della proposta progettuale oggetto del presente Avviso sono:
  - a. le Università di cui all'art. 1, comma 1, lett. qq), costituite in forma di Partenariato di cui all'art. 1, comma 1, lett. y), composto da un numero minimo di 3 Istituzioni universitarie;
  - b. i Consorzi interuniversitari di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), già costituiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione, composti da un numero minimo di 3 Istituzioni universitarie che prenderanno attivamente parte al progetto;
  - c. le Fondazioni universitarie di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), già costituite alla data di presentazione della domanda di partecipazione, composte da un numero minimo di 3 Istituzioni universitarie che prenderanno attivamente parte al progetto.
2. Non è consentita la partecipazione in qualità di Istituzione capofila della stessa Istituzione a più di una proposta progettuale; del pari, ciascun Consorzio interuniversitario o Fondazione universitaria non potrà presentare più di una proposta progettuale. Resta ferma la possibilità per le singole Istituzioni universitarie di partecipare, in qualità di partner, a più di una proposta progettuale.
3. I Consorzi interuniversitari e le Fondazioni universitarie devono prevedere nei propri Statuti scopi coerenti con le finalità indicate all'art. 2 del presente Avviso.
4. I Soggetti ammissibili di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso:
  - a. della capacità operativa e amministrativa, al fine di assicurare la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
  - b. dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 1046/2018;
  - c. dei requisiti minimi e delle relative misure atte a garantire quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, prevenzione dei casi di frode e corruzione.
5. I Soggetti che beneficiano del contributo (Soggetti attuatori) sono individuati nelle Università di cui all'art. 1, comma 1, lett. qq), nonché, quando partecipino attivamente al progetto, i Consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) e le Fondazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. l).
6. Per ciascuna proposta progettuale, le Università di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo devono costituirsi in Partenariato attraverso:
  - a. la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante gli “*Accordi fra pubbliche amministrazioni*”, nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano Università pubbliche;
  - b. la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica, nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato ci siano Università private.
7. L'accordo di cui al precedente comma 6 è stipulato al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico, definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, l'accordo dovrà indicare almeno:





- a. la responsabilità nei confronti del Ministero dell'Istituzione capofila in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
  - b. la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra l'Istituzione capofila e i membri del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
  - c. la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra l'Istituzione capofila e gli altri soggetti membri del Partenariato, secondo quanto stabilito in merito alla dotazione finanziaria di cui al precedente art. 3;
  - d. le eventuali azioni di rivalsa dell'Istituzione capofila nei confronti dei singoli membri del Partenariato, nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dal presente Avviso;
  - e. le modalità ed i tempi necessari al trasferimento delle risorse erogate dal Ministero dall'Istituzione capofila agli altri Soggetti attuatori membri del Partenariato;
  - f. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti al Partenariato, di osservare gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013);
  - g. la delega all'Istituzione capofila (Allegato 3), da parte di tutti i partecipanti al Partenariato, a sottoscrivere per loro conto, a corredo della domanda, la presa d'atto relativa agli obblighi di cui al presente articolo;
  - h. l'accordo di cui al precedente comma 6 dovrà, inoltre, prevedere le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti;
  - i. l'accordo di cui al precedente comma 6 dovrà tenere conto anche degli obblighi previsti in capo al Soggetto attuatore, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1.
8. L'accordo di cui al precedente comma 6 dovrà, inoltre, autorizzare l'Istituzione capofila a:
- a. rappresentare il Partenariato nei rapporti con il Ministero;
  - b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto dei membri del Partenariato, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;
  - c. sottoscrivere, in nome e per conto dei membri del Partenariato, la domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
  - d. presentare una relazione tecnica semestrale sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto;
  - e. presentare, in nome e per conto dei membri del Partenariato, le domande di rimborso, acquisire le erogazioni per l'intero Partenariato e disporre il trasferimento ai suoi membri delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini di cui all'art. 11, comma 9 del presente Avviso, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti.



9. L'accordo di cui al precedente comma 6 deve essere firmato dal legale rappresentante dell'Istituzione capofila e di ciascun componente del Partenariato, o da soggetto dotato di procura speciale.
10. L'accordo di cui al precedente comma 6 deve avere una durata temporale pari ad almeno 5 anni.
11. Nel caso di proposte progettuali presentate da Consorzi interuniversitari e Fondazioni universitarie, la presentazione di proposte progettuali deve essere deliberata dall'organo collegiale competente sulla base dei singoli Statuti, anche tenendo conto, dove necessario, delle specifiche previsioni di cui al precedente comma 7.
12. I soggetti privati che si configurino come impresa ai sensi della Comunicazione della Commissione "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*" (GU C 198 del 27 giugno 2014) possono ricevere finanziamenti nel rispetto ed entro i limiti della normativa sugli aiuti di Stato, disciplinati dal Regolamento n. 651/2014 e ss.mm.ii., che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.

## Articolo 5

### INTERVENTI FINANZIABILI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2, i progetti ammissibili al finanziamento dovranno avere una dimensione internazionale, incentivando la cooperazione tra Università italiane e Istituzioni universitarie di Paesi extra-UE, favorendo il trasferimento di conoscenze interdisciplinari e interculturali attraverso programmi educativi di carattere transnazionale volti a promuovere la nascita ed il consolidarsi di centri permanenti di istruzione superiore all'estero.
2. I progetti, al fine di favorire l'interdisciplinarietà e l'interculturalità di cui al precedente comma, devono realizzare, attraverso iniziative di cooperazione, iniziative rispondenti ai seguenti schemi:
  - a. Mobilità individuale nell'istruzione superiore (TNE Docenti). Questo schema consente:
    - i. a docenti universitari di Istituzioni italiane di trascorrere un periodo di insegnamento, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso un'Istituzione universitaria estera associata di cui all'art. 1, lett. q);
    - ii. a docenti universitari di Istituzioni estere di trascorrere un periodo di insegnamento, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Università partner italiana.
  - b. Mobilità individuale nell'istruzione superiore (TNE Studio). Questo schema consente:
    - i. agli studenti universitari e dottorandi di trascorrere un periodo di studio, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso un'Istituzione universitaria estera associata di cui all'art. 1, lett. q);
    - ii. agli studenti universitari e dottorandi internazionali di trascorrere un periodo di studio, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Università partner italiana.
  - c. Programmi di *Double/Joint Degree* (TNE *Double/Joint Degree*). Questo schema consente il finanziamento di collaborazioni tra Istituzioni universitarie di diversi Paesi volte alla realizzazione di programmi di *double/joint degree*.



- d. Formazione di secondo livello (TNE *AdvancedSkills*). Questo schema sostiene lo sviluppo di programmi di formazione avanzata, che possano essere intrapresi dopo il conseguimento di una laurea. Detti programmi, gestiti dalle Istituzioni universitarie italiane e estere coinvolte nel progetto, sono rivolti al personale docente, non docente, ricercatore.
3. Le attività formative di cui al precedente comma, lett. c) e lett. d), possono essere erogate in presenza o in modalità ibrida. Nel caso di erogazione in modalità ibrida, la didattica in presenza dovrà essere pari almeno al 50% (cinquanta per cento) delle ore di formazione.
4. Le Istituzioni universitarie estere associate, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma 2, ciascuna per proprio conto, sottoscrivono con i Soggetti attuatori appositi accordi, anche nella forma di lettere di impegno da allegare alla proposta in fase di presentazione della stessa. Qualora vengano allegate lettere di impegno, gli accordi devono essere stipulati prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo e successivamente trasmessi al Ministero.
5. Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente Avviso dovranno, a pena di esclusione:
  - a. essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) n. 241/2021, con la strategia generale e con la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
  - b. orientarsi al conseguimento dei risultati, misurati in riferimento a *milestone* ed a *target* eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;
  - c. essere conformi al principio “non arrecare un danno significativo”, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione Europea (Comunicazione della Commissione Europea 2021/C58/01);
  - d. essere idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
  - e. sostenere la partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  - f. ricondurre tutte le attività previste alla realizzazione del 100% (cento per cento) agli obiettivi *digital* di cui all'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 241/2021;
  - g. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso, aperto al pubblico, ai risultati della ricerca ed ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici), nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “*Open science*” e “*FAIR Data*”.
6. Il rispetto delle sopracitate condizioni dovrà essere dichiarato dal soggetto firmatario della proposta progettuale. In particolare, la conformità al principio “non arrecare un danno significativo” dovrà essere dichiarata attraverso il modello reso disponibile dal Ministero (Allegato 2) sottoscritto dal rappresentante legale dell'Istituzione capofila, del Consorzio o della Fondazione, ovvero da soggetto dotato di procura speciale.

## **Articolo 6**

### **DIMENSIONE FINANZIARIA, INTENSITÀ DI AIUTO, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

1. Ciascuna iniziativa finanziata a valere sul presente Avviso deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, fino ad un massimo di 5 milioni di euro (cinquemilioni/00). L'importo innanzi menzionato deve intendersi comprensivo di IVA.
2. Le misure previste dal presente Avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi delle Comunicazioni UE 2014/C 198/01, 2016/C 262/01 e 2022/C 414/01 della Commissione Europea. Alle iniziative, pertanto, è concessa un'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, fino ad un massimo del 100% (cento per cento) dei costi ammessi e, comunque, fino a concorrenza della quota di finanziamento.
3. La proposta progettuale dovrà obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attività, la quale sarà recepita nel decreto di concessione del finanziamento. Ciascuna iniziativa potrà essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso. Non sono, pertanto, ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già completate o avviate da parte dei Soggetti attuatori.
4. La durata massima delle iniziative non deve superare i 24 (ventiquattro) mesi. Resta ferma la necessità di concludere le attività progettuali entro e non oltre il 31 marzo 2026.

## **Articolo 7**

### **SPESE AMMISSIBILI**

1. Il contributo erogato corrisponderà ai costi ammissibili, entro un limite massimo di 5 milioni (cinquemilioni/00) di euro per ciascuna proposta progettuale.
2. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dai Soggetti attuatori, che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del presente Avviso, rientrino nelle categorie di seguito indicate:
  - a. costi del personale assunto *ad hoc* impegnato nelle attività di progetto, nel rispetto di quanto indicato all'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e nella circolare MEF RGS n. 4 del 18.01.2022;
  - b. costi per servizi e attività di produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazioni direttamente imputabili al progetto, inclusi costi sostenuti per attività di formazione e costi per la realizzazione di campagne di promozione, comunicazione, disseminazione e sensibilizzazione;
  - c. costi per attività di didattica, di ricerca, tra i quali si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, borse di studio, di ricerca e di mobilità accademica in ingresso e in uscita di docenti, studenti e personale tecnico coinvolto nella realizzazione del progetto, comprensive di spese di viaggio, vitto e alloggio presso il Paese di destinazione;
  - d. altri costi, quali, tra i quali si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiali di consumo, missioni all'estero, servizi di consulenza, forniture di servizi, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili, per un



- importo non superiore al 20% (venti per cento) dei costi ammissibili di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma;
- e. costi per investimenti mirati all'acquisto di arredi, attrezzature, materiali e infrastrutture anche digitali funzionali al progetto;
  - f. costi per le spese necessarie al reperimento di locali sotto forma di acquisto, *leasing*, locazione. Si precisa che le citate spese per il reperimento di locali sono rendicontabili per un importo non superiore al 20% (venti per cento) dei costi ammissibili di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma;
  - g. costi generali nella misura forfettaria del 7% (sette per cento) dei costi diretti ammissibili al finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156.
3. I materiali e la documentazione, sia acquistata che prodotta, dovranno prevedere l'indicazione del logo UE ed il riferimento al PNRR.
  4. È onere dell'Istituzione capofila, del Consorzio e della Fondazione, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto sulla base del piano economico-finanziario di cui all'art. 8, comma 7.
  5. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno corrispondere ai costi effettivamente sostenuti dai Soggetti attuatori per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto di quanto previsto dal presente Avviso.
  6. Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 100% (cento per cento) delle spese totali ammissibili del presente articolo.
  7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del Soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato, per ogni progetto, in quanto non incluso nella stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
  8. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
  9. I costi ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali riportata nel decreto di concessione del finanziamento. Cionondimeno, è facoltà dei Soggetti attuatori, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L'amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto d'obbligo e, comunque, all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 11 del presente Avviso.
  10. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021, i Soggetti attuatori rispettano il principio di addizionalità delle risorse di cui al presente decreto. A tal fine, le azioni di cui al presente articolo possono essere sostenute da altri programmi e strumenti dell'Unione o a valere su risorse ordinarie del Bilancio statale, a condizione che si rispetti l'obbligo di assenza del doppio finanziamento.

## Articolo 8

### TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

1. Nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 2, la domanda di partecipazione deve essere presentata da uno dei seguenti Soggetti ammissibili:
  - a. nel caso di Partenariato neocostituito di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. a), dal legale rappresentante dell'Università che, all'interno del Partenariato, ricopre il ruolo di Istituzione capofila;
  - b. nel caso di Consorzio interuniversitario di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), dal rappresentante legale;
  - c. nel caso di Fondazione universitaria di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. c), dal rappresentante legale.
2. Le domande devono essere presentate in lingua inglese, a pena di esclusione e irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma CINECA, al seguente link <https://tne-pnrr.mur.gov.it/>, **a partire dal 18 ottobre 2023 e tassativamente entro il 28 novembre 2023.**
3. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma CINECA ai soggetti abilitati alla presentazione della stessa. Tramite tale accesso sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda.
4. Le domande presentate con modalità e/o tempi diversi da quelli sopra descritti e/o che risultassero mancanti dei documenti elencati al comma 7 del presente articolo saranno considerate irricevibili.
5. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte dell'Istituzione capofila, del Consorzio e della Fondazione né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Tutti i progetti devono prevedere almeno la presenza di una Istituzione capofila e di un Soggetto responsabile del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività.
7. L'Istituzione capofila, il Consorzio o la Fondazione presentano al Ministero, pena l'esclusione:
  - il modello di proposta progettuale (Allegato 1);
  - il piano economico e finanziario, che presenta l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa, secondo le specifiche rese sulla piattaforma informatica;
  - la dichiarazione di assolvimento del principio DNSH (Allegato 2);
  - nel caso di Partenariato, la delega all'Istituzione capofila sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun membro del Partenariato (Allegato 3);
  - nel caso di Partenariato, la lettera di impegno a costituire il Partenariato di cui all'art. 4, comma 6, da produrre e sottoscrivere con firma digitale da ciascun legale rappresentante, (Allegato 4);
  - la delibera dell'organo collegiale competente del Consorzio o della Fondazione (Allegato 5);
  - il disciplinare (Allegato 6);
  - l'accordo o la lettera di impegno con l'Istituzione universitaria estera associata ai Soggetti attuatori (uno per ogni Istituzione universitaria estera associata);



- informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta (Allegato 7).
8. La domanda deve essere firmata digitalmente, da parte del legale rappresentante dell'Istituzione capofila/Consorzio/Fondazione, completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente Avviso.
  9. La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato nella G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.

### **Articolo 9**

#### **MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**

1. Le proposte progettuali che pervengono entro i termini indicati sono oggetto di istruttoria formale-amministrativa. L'istruttoria è volta a verificare il rispetto della modalità di presentazione della domanda, la completezza della documentazione obbligatoria richiesta ed il rispetto della tempistica di presentazione.
2. Le proposte progettuali presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui ai successivi commi.
3. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'art. 8, comma 2, il Ministero effettua, entro, di norma, 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. Tale istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.
4. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna all'Istituto rappresentante un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione dell'Istituto rappresentante e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
5. La valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali sarà effettuata da un Panel di valutazione, nominato con decreto del Ministro, che ne individua un presidente.



6. Il Panel di cui al comma precedente sarà composto da 5 (cinque) esperti valutatori, oltre a eventuali supplenti, individuati tra soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalità secondo criteri di competenza e trasparenza, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse.
7. Il Panel svolge le proprie valutazioni tenendo conto dei seguenti criteri:

| ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO   |
|--|-------------|
| 1. <b>Qualità accademica:</b> qualità dell'offerta formativa e delle attività proposte nel progetto. Considerare la reputazione accademica dell'istituzione partner, la qualità dei corsi, dei programmi di ricerca, delle strutture e delle risorse disponibili. Particolare attenzione per azioni di innovazione dei percorsi universitari ed attività di <i>mutual-learning</i> soprattutto per i dottorati dedicati alle transizioni digitali e ambientali, così come previsto dall'agenda europea dell'innovazione. Esaminare anche la presenza di procedure di garanzia della qualità e di meccanismi di valutazione interni. Particolare attenzione sarà posta alla presenza di interconnessioni con i percorsi di dottorato attivati nell'ambito delle tematiche afferenti alle transizioni digitali e ambientali. | 0-5         |
| 2. <b>Mobilità degli studenti e del personale:</b> qualità delle opportunità di mobilità degli studenti e del personale accademico nel contesto del progetto. Considerare la diversità dei programmi di scambio, la facilità di accesso alle opportunità di mobilità, l'accompagnamento e il supporto offerti ai partecipanti durante il periodo all'estero.   | 0-5         |
| 3. <b>Dimensione internazionale, Cooperazione e Partenariato:</b> dimensione internazionale del progetto tenendo in considerazione l'individuazione delle aree strategiche e di interesse di cui all'art. 2, comma 4, del presente Avviso. Valutare, altresì, la solidità e l'impegno dei partner internazionali coinvolti nel progetto. Considerare la loro reputazione, esperienza e competenze specifiche nel settore dell'alta formazione. Esaminare anche la natura delle attività di cooperazione proposte, la complementarità delle competenze tra i partner e la sostenibilità delle relazioni a lungo termine.  | 0-5         |
| 4. <b>Gestione del progetto:</b> modalità di gestione del progetto proposto. Considerare la qualità della pianificazione, la chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, la capacità di monitorare e valutare l'avanzamento del progetto, nonché la competenza del personale coinvolto nella gestione delle attività.  | 0-5         |
| 5. <b>Budget e risorse:</b> adeguatezza e coerenza del budget proposto per il progetto. Considerare se le risorse finanziarie disponibili siano sufficienti e coerenti per coprire tutte le attività previste. E', altresì, valutata la sostenibilità economica a lungo termine del progetto.  | 0-5         |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO</b>  | <b>0-25</b> |

I punteggi devono essere compresi nell'intervallo 0-5.





| PUNTEGGIO | DESCRIZIONE   |
|-----------|---|
| 0         | La proposta non soddisfa i criteri di valutazione.  |
| 1         | La proposta soddisfa soltanto alcuni dei criteri di valutazione e sono presenti debolezze intrinseche             |
| 2         | La proposta risponde ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti di maggiore entità.                |
| 3         | La proposta risponde sufficientemente ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti di minore entità. |
| 4         | La proposta risponde con successo ai criteri di valutazione, ma sono presenti carenze di lieve entità.            |
| 5         | La proposta risponde con successo tutti i criteri di valutazione.   |

8. I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 15 (quindici) su 25 (venticinque) o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri inferiore a 3 (tre) non sono ammissibili al contributo in quanto ritenuti non idonei.
9. Il Panel di valutazione si riserva la facoltà di rideterminare l'investimento complessivo, eventualmente ridefinendo anche la distribuzione del budget tra le diverse voci di costo proposte, e l'importo del contributo concedibile nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto.
10. Il Panel di valutazione compie, altresì, in attuazione delle circolari MEF n. 32/2021 e n. 33/2022, la valutazione di conformità dei progetti al principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020.
11. La fase di valutazione delle proposte progettuali si concluderà con l'approvazione di una graduatoria che, ove applicabile, potrà distinguere le proposte come di seguito indicato:
  - ammesse e finanziabili;
  - ammesse, ma parzialmente finanziabili per insufficienza dei fondi;
  - ammesse, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi;
  - non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio come stabiliti dal precedente comma 8.
12. A parità di punteggio complessivo prevale la proposta progettuale con il punteggio più alto assegnato al criterio 1 – *1. Qualità accademica: Valutare la qualità dell'offerta formativa e delle attività proposte nel progetto* – di cui alla tabella contenuta al precedente comma 7. In caso di ulteriore parità, prevale il progetto con il punteggio più alto del criterio 2 - *2. Mobilità degli studenti e del personale: Valutare la portata e la qualità delle opportunità di mobilità degli studenti e del personale accademico nel contesto del progetto* della tabella sopra citata. In caso di ulteriore parità, prevarrà il progetto con la più alta partecipazione numerica delle Università. Nel caso in cui si verifichi un'ulteriore situazione di *ex aequo*, si rispetta l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## **Articolo 10**

### **MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI**

1. Il Ministero, all'esito della graduatoria di cui all'art. 9, comma 11, provvede all'adozione del decreto di concessione del finanziamento ai soggetti ammessi all'assegnazione delle risorse.
2. I progetti ammessi, in ordine di graduatoria, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso all'Istituzione, Consorzio o Fondazione capofila, per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

## **Articolo 11**

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE/CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. In esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'Istituzione, il Consorzio o la Fondazione capofila, potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo ammesso al finanziamento. In casi eccezionali, debitamente motivati dall'Amministrazione titolare dell'intervento, o dal Soggetto attuatore, l'importo dell'anticipazione richiesto può essere anche superiore al 10% (dieci per cento), come previsto dalla Circolare MEF n. 19 del 27 aprile 2023.
2. Nel caso di un Soggetto attuatore di diritto privato, l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o assicurata da uno strumento di garanzia da parte di un ente pubblico, valido per tutta la durata del progetto.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, per le successive erogazioni, l'Istituzione capofila del Partenariato, il Consorzio o la Fondazione trasmette al Ministero, con cadenza semestrale, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, la relazione tecnica, comprensiva della documentazione attestante le attività progettuali svolte, e la domanda di rimborso, che riepiloga le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.
4. Le erogazioni successive all'anticipazione di cui al precedente comma 1 avverranno per pagamenti intermedi fino al 90% (novanta per cento) dell'importo ammesso al finanziamento, cui seguirà il saldo finale del 10% (dieci per cento) a conclusione e verifica della chiusura delle attività.
5. L'Istituzione capofila, il Consorzio o la Fondazione, relaziona, altresì, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, producendo la relazione tecnica finale comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come approvata.
6. La relazione tecnica è sottoposta alla valutazione di un esperto, nominato dal Ministero, deputato alla valutazione del progetto nella fase "*in itinere*" e individuato tra soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalità in materia di alta formazione universitaria e/o di ricerca.
7. Il Ministero svolge i controlli di competenza "*in itinere*" sulla documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a.- in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati.

8. All'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 6 e 7, il Ministero procederà alla erogazione delle somme ammesse.
9. Il contributo verrà erogato esclusivamente all'Istituzione capofila/Consorzio interuniversitario/Fondazione universitaria, che dovranno impegnarsi a trasferire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione del contributo da parte del Ministero, agli altri Soggetti attuatori le somme di rispettiva competenza, come disciplinato dal precedente art. 4, comma 7, lett. e).
10. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo.
11. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
12. Le erogazioni in favore delle Istituzioni capofila, dei Consorzi o delle Fondazioni sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Ispettorato Generale per il PNRR in favore del Ministero.

## **Articolo 12**

### **OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI**

1. I Soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo o revoca dello stesso:
  - a) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
  - b) ad aver adottato il *Gender Equality Plan*, oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
  - c) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
  - d) a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli artt. 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - e) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
  - f) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'università e della ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai *target* raggiunti e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - g) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;



- h) a predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- i) ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando il Ministero dell'università e della ricerca;
- j) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
- k) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MUR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE) n. 1046/2018;
- l) ad impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- m) a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- n) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- o) ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE) n. 1046/2018 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- p) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento a valere sul PNRR;
- q) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce "M4C1"



“Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

- r) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l’utilizzo di un’apposita contabilità separata, nonché rispettare l’obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- s) a garantire che il Ministero dell’università e della ricerca riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- t) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Programma, anche on-line, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- u) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli artt. 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- v) a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) n. 241/2021, nonché sul conseguimento di eventuali target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- w) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell’università e della ricerca, dalla Commissione Europea e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i soggetti responsabili dell’attuazione dei progetti;
- x) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell’università e della ricerca sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure



- necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- y) ad assicurare il rispetto della soglia del 20% (venti per cento) della eventuale attività economica svolta dall'organismo di ricerca ai sensi della Comunicazione 2022/C 414/01 della Commissione;
  - z) ad assicurare le infrastrutture necessarie per condurre le attività previste dalla proposta progettuale.
2. Tra gli obblighi dei Soggetti attuatori rientrano altresì:
- a) il rispetto della normativa vigente, europea e nazionale, sugli appalti;
  - b) l'invio delle domande di rimborso all'Amministrazione centrale con cadenza semestrale, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati;
  - c) la predisposizione dei pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione responsabile, contenute nella relativa manualistica, e l'inserimento nel sistema informatico REGIS dei relativi documenti riferiti alle procedure e dei giustificativi di spesa e pagamento, nonché garantire che siano effettuati i controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021 e dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

### **Articolo 13**

#### **VARIAZIONI DI PROGETTO**

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di presentazione della proposta progettuale ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto.
3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere comunicata al Ministero obbligatoriamente e tempestivamente, per il tramite dei servizi della piattaforma CINECA, e potrà essere sottoposta alla valutazione dell'esperto della fase "*in itinere*", al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2.
4. Le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, complessivamente, il limite del 30% (trenta per cento) del totale dei costi ammessi al finanziamento.
5. Le variazioni, di natura soggettiva ed oggettiva saranno, comunque, soggette all'approvazione da parte del MUR.

## **Articolo 14**

### **RESPONSABILE DELL'AVVISO**

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio II –Internazionalizzazione della formazione superiore – della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

## **Articolo 15**

### **TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in relazione alla procedura di cui al presente Avviso verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/ 679/ (G.D.P.R.) e ss.mm. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

## **Articolo 16**

### **MECCANISMI SANZIONATORI**

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca ed i beneficiari soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell'Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
  - a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
  - b) l'intervento non sia stato realizzato o gli obiettivi previsti non siano stati raggiunti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
  - c) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe;
  - d) il Soggetto attuatore non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo;
  - e) mancato rispetto degli altri obblighi in capo al Soggetto attuatore di cui al precedente art. 12;
  - f) mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimento per l'attuazione del PNRR.
2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi ed il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all'art. 11, comma 6, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto attuatore,



le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.

4. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il Soggetto attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto beneficiario o escutere la garanzia fideiussoria.
5. I Soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca per la rendicontazione telematica. In tali casi, il Ministero dell'università e della ricerca procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, o escutere la garanzia fideiussoria.

### **Articolo 17**

#### **POTERE SOSTITUTIVO**

1. Fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 16 del presente Avviso, il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

### **Articolo 18**

#### **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

### **Articolo 19**

#### **DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso, da parte del soggetto competente, ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.





2. Il presente Avviso sarà inviato al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Direttore Generale  
Dott. Gianluigi Consoli

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

*Allegati:*

- *Allegato 1 - proposta progettuale*
- *Allegato 2 - dichiarazione di assolvimento del principio DNSH*
- *Allegato 3 – delega all'Istituzione capofila*
- *Allegato 4 - lettera di impegno a costituire il Partenariato*
- *Allegato 5 - delibera dell'organo collegiale competente del Consorzio o della Fondazione*
- *Allegato 6 - disciplinare*
- *Allegato 7 - informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta*